



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione quota 100 per chi lavora

Autore: Noemi Secci | 26/11/2019



Nuova dichiarazione reddituale all'Inps per i beneficiari della quota 100 che percepiscono redditi di lavoro.

La pensione quota 100, oltre ai limiti di età e contribuzione, comporta anche il divieto di lavorare, ma solo sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Il divieto di lavorare, inoltre, non è assoluto, in quanto è possibile conseguire redditi da lavoro autonomo occasionale sino a 5 mila euro; ci sono poi

dei redditi particolari che, in base alle indicazioni Inps, sono pienamente compatibili con la quota 100 **[1]**.

In ogni caso, chi produce redditi di lavoro è obbligato a presentare una particolare dichiarazione reddituale all'Inps: questa dichiarazione deve essere prodotta attraverso il nuovo modulo AP 139, recentemente messo a disposizione dall'istituto, pena la sospensione del trattamento.

Ma che cosa succede alla **pensione quota 100 per chi lavora**? Chi svolge un'attività lavorativa non perde la pensione quota 100 definitivamente, ma ne subisce la sospensione, relativamente all'anno durante il quale sono percepiti redditi incompatibili. Nel caso in cui i redditi incompatibili siano prodotti nell'anno di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, la sospensione vale sino al mese di compimento dell'età pensionabile, pari a 67 anni sino al 31 dicembre 2022.

In pratica, si ripristina il divieto parziale di cumulo tra lavoro e pensione, ma soltanto sino al compimento dei 67 anni; ricordiamo che questo divieto è stato abolito, per la maggior parte delle pensioni dirette, dal 2008.

Quali redditi non sono cumulabili con la Quota 100?

Come appena esposto, il divieto di **cumulare i redditi con la pensione** quota 100 non è assoluto, come avviene oggi per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, ma relativo, come avviene per l'assegno ordinario d'invalidità e per alcune pensioni d'inabilità, in quanto è possibile una cumulabilità parziale con i redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale.

Nello specifico, non si possono percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente, ma solo redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5mila euro annui.

L'Inps, in una recente circolare, ha riportato un elenco esemplificativo dei **redditi non compatibili** con la quota 100:

- compensi percepiti per l'esercizio di arti;
- redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;
- partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in

partecipazione nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro: se non viene svolta attività lavorativa, l'interessato può rendere una dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza prestare attività lavorativa; il reddito conseguito è considerato dall'Inps come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica;

- diritti d'autore;
- brevetti.

Quali redditi sono cumulabili con la Quota 100?

In base a quanto recentemente chiarito dall'Inps **[1]**, la pensione quota 100 **si può cumulare** invece coi seguenti redditi:

- indennità percepite dagli amministratori locali;
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro;
- partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro;
- compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale;
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle proprie funzioni o per l'esercizio della funzione di giudice tributario;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- redditi derivanti da attività socialmente utili svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani;
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale;
- rimborsi per spese di viaggio e di trasporto;
- spese di alloggio;
- spese di vitto che non concorrono a formare il reddito fiscalmente imponibile;
- **indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.**

Che cosa succede a chi lavora con la

pensione Quota 100?

Una volta liquidato l'assegno di **pensione**, questo non è cumulabile, in base a quanto disposto dal decreto pensioni **[2]**, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui, e dei redditi cumulabili tassativamente elencati dall'Inps **[1]**.

L'impossibilità di cumulare la pensione [quota 100](#) coi redditi di lavoro, come inizialmente osservato, opera sino alla maturazione del requisito di età per la pensione di vecchiaia (pari, nella generalità delle gestioni amministrate dall'Inps, a 67 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022; il requisito è adeguato alla speranza di vita media).

Se si lavora mentre si percepisce la pensione con quota 100 e non è stata ancora compiuta l'età pensionabile, la prestazione è **sospesa** per tutto l'anno di produzione del reddito. La pensione è invece sospesa per parte dell'annualità se l'interessato compie, nell'anno, l'età per la pensione di vecchiaia.

Se il reddito prodotto è di lavoro autonomo occasionale, la pensione è sospesa soltanto se il reddito supera i 5mila euro annui.

Comunicazione di svolgimento attività lavorativa all'Inps

Nell'ipotesi in cui inizi a percepire redditi di lavoro, il beneficiario della quota 100 deve comunicare immediatamente all'Inps, col nuovo **modello Quota 100**:

- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito anche inferiore a 5mila euro lordi annui;
- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito superiore a 5mila euro lordi annui.

In entrambi i casi, a seguito della comunicazione l'Inps **sospende il trattamento** pensionistico per l'intero anno di produzione del reddito (per parte dell'anno, in caso di compimento dell'età pensionabile).

I ratei di pensione indebitamente corrisposti sono **recuperati** dall'Inps retroattivamente. Per individuare i pensionati che percepiscono redditi non cumulabili con la pensione e che non hanno inviato la comunicazione modello quota 100, l'Inps ha avviato dei controlli incrociati servendosi delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione reddituale all'Inps per chi lavora

Chi percepisce redditi di lavoro ha l'obbligo di inviare una **dichiarazione reddituale** all'Inps: l'istituto, al riguardo, ha reso disponibile il nuovo modulo «**AP139**», attraverso il quale chi ha diritto alla pensione quota 100 deve comunicare i redditi di lavoro percepiti.

La dichiarazione va trasmessa da chi percepisce redditi incumulabili con la pensione, ma anche, compilando delle sezioni specifiche, da chi ha prodotto redditi da lavoro espressamente previsti come **non influenti** ai fini del divieto di cumulo, oppure redditi derivanti da attività da lavoro svolte in periodi anteriori alla decorrenza della pensione.

Chi deve presentare la dichiarazione reddituale all'Inps?

La dichiarazione all'Inps deve essere resa da tutti i **pensionati quota 100**, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione con quota 100 e il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, che in un determinato anno hanno percepito o prevedono di percepire:

- redditi da lavoro autonomo o dipendente **incumulabili** con la pensione quota 100;
- redditi da **lavoro autonomo occasionale** superiori a 5mila euro annui lordi;
- redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo con la pensione;
- redditi derivanti da attività da lavoro svolte prima della decorrenza della pensione quota 100: in questo caso deve essere indicato anche il periodo

di svolgimento dell'attività lavorativa.

Come si presenta la dichiarazione reddituale all'Inps?

Chi percepisce redditi da lavoro autonomo o dipendente incumulabili con la pensione quota 100, oppure redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5mila euro annui lordi, deve compilare la **sezione 2** del **modello AP139**, indicando la data di inizio di percezione del reddito. La pensione quota 100 viene sospesa da questa data, sino alla cessazione della percezione del reddito o al compimento dei 67 anni.

Chi percepisce redditi da lavoro cumulabili con la quota 100 deve compilare la **sezione 4** del modulo.

Chi ha percepito redditi anteriori alla decorrenza della pensione con quota 100 deve compilare la **sezione 3** del modulo precisando le date di inizio e fine di prestazione dell'attività lavorativa.

Se la dichiarazione non viene presentata, l'Inps provvede ad imputare all'intero anno il reddito da lavoro risultante dalle dichiarazioni dei redditi presenti in Anagrafe Tributaria: l'interessato rischia dunque la sospensione della pensione per un periodo più ampio rispetto a quello dovuto.

Il pensionato può comunque dimostrare, anche producendo idonea documentazione, che il periodo al quale vanno imputati i redditi precede la decorrenza della pensione.

In parole semplici, la sezione va compilata da chi percepisce la pensione con quota 100 per parte dell'anno, in quanto si deve verificare con riferimento a ciascun mese l'incumulabilità con i redditi eventualmente prodotti.

La sezione non contiene chi percepisce redditi da [lavoro autonomo occasionale](#) non superiori a 5mila euro: si ritiene quindi che questi pensionati siano esenti dalla dichiarazione reddituale.

Nel caso in cui nell'anno precedente siano stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione, deve essere presentata la

«**dichiarazione d'assenza di redditi** nell'anno in corso». La dichiarazione di assenza di redditi permette di riattivare la pensione. Questa dichiarazione va trasmessa con il servizio «**Domanda di ricostituzione pensione**» presente sul portale Inps o delegando un patronato.

Chi non deve presentare la dichiarazione reddituale all'Inps?

I pensionati che non prevedono di percepire né hanno percepito redditi non devono presentare alcuna dichiarazione all'Inps.

Note

[1] Inps Circ. 117/2019. **[2]** DL 4/2019.